

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del DLgs. 150/09

(Atti Governo n. 364)

Osservazioni di CISL e UIL

1) Questioni procedurali:

- la relazione formale che accompagnava il testo garantiva l'avvenuta consultazione delle "Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori". Come rappresentato formalmente dai Segretari Generali di CISL e UIL con note inviate ai Presidenti dei due rami del Parlamento, le scriventi Confederazioni, con un alto livello di rappresentatività certificata, non sono state consultate. La consultazione non era un atto dovuto, ma non si può non stigmatizzare una affermazione non corrispondente al vero che presentava le scriventi Confederazioni a conoscenza dei fatti e presumibilmente consenzienti. Si è lieti di prendere atto che, successivamente, si è recuperato tale grave "refuso".

- il testo di decreto proposto rischia di contraddire l'Intesa sottoscritta in data 4 febbraio 2011 dal Governo con queste Confederazioni ed altre OO.SS. L'Intesa (che si allega), nei primi tre punti, è finalizzata ad impedire che gli effetti dell'applicazione del sistema premiale introdotto dal DLgs. 150/09, coniugata al blocco della contrattazione imposto dal DL. 78/2010 si risolvessero in una sostanziale, grave ed effettiva riduzione del salario reale dei lavoratori pubblici. La promulgazione definitiva del decreto di cui trattasi potrebbe legittimare disapplicazioni dell'Intesa nelle diverse Amministrazioni pubbliche, con conseguenti situazioni di grave disagio economico per i lavoratori, che non potrebbero che dar vita a pesanti situazioni vertenziali e ad onerosi contenziosi.

- il testo di decreto proposto rischia di contraddire la stessa Intesa condivisa col Governo quando vuole conseguire, attraverso un accordo-quadro da stipulare in Aran, la regolazione del sistema di relazioni sindacali alla luce del DLgs. 150/09, dell'Accordo sui nuovi assetti contrattuali del 2009 e del decreto 165/01. Tale armonizzazioni di norme difformi (e in non pochi casi divergenti) voleva e vuole evitare l'insorgere di situazioni di confusione normativa in un sistema delicato come quello delle relazioni sindacali nella Pubblica Amministrazione, situazioni fatalmente destinate, altrimenti, a generare conflitti e contenziosi. Per altro, il fatto che non sia ancora stato aperto questo tavolo negoziale rende più forti le perplessità e le preoccupazioni delle scriventi Confederazioni.

2) Questioni di merito:

- **art. 1:** la previsione della necessità della predeterminazione da parte delle singole amministrazioni di criteri per l'esercizio della facoltà di risolvere il rapporto del pubblico dipendente quando questi compia i 40 anni di contributi può apparire anche positiva, in quanto in qualche modo si vogliono limitare possibili atti discriminatori o, comunque, non rispondenti a criteri certi ed univoci da parte delle amministrazioni. La norma dell'art. 1,

però, costituisce chiaro eccesso di delega, in quanto la Legge delega n.15/09, di cui il DLgs. 150/09 è applicazione, non concede al Governo deleghe in materia previdenziale. Infatti, la facoltà di risoluzione del rapporto – sulla quale interviene l'art. 1 - è contenuta nel decreto 78/2009;

- **art. 2 commi 2,3:** stabiliscono che tutto il cd. decreto Brunetta è immediatamente applicabile, senza attendere i prossimi CCNL, sia nella contrattazione integrativa (c. 2) che in quella nazionale (c. 3) con esclusione di alcune norme esplicitate, che sono quelle relative alla sottoscrizione dei CCNL. In conseguenza di tale affermazione, che avrebbe forza di norma primaria, si rischia un'interpretazione per la quale si avrebbe la nullità di fatto dell'intesa del 4 febbraio 2011. Ciò in quanto, confermando con la forza della legge l'immediata applicazione di tutte le norme, si potrebbe sostenere la conferma la validità anche dell'art. 19, che fu oggetto di tale intesa. In tal modo, l'obiettivo di difesa dei livelli retributivi perseguito con l'intesa del 4 febbraio sarebbe vanificato.

- **art. 2 commi 2,3:** analogamente, renderebbero vano anche il comma 5 della succitata Intesa, in quanto si potrebbe sostenere che il testo di cui trattasi, confermerebbe con forza di norma primaria immediatamente e completamente applicabile anche le norme sul sistema di relazioni sindacali che dovevano essere oggetto del tavolo negoziale in Aran.

3) conclusioni:

Alla luce di quanto sopra le scriventi Confederazioni considerano negativamente il testo proposto, che ritengono contraddica esplicitamente gli accordi sottoscritti con il Governo e che possa produrre conseguenze notevolmente gravi in termini di danno ai lavoratori e di costoso contenzioso.

Conseguentemente, CISL e UIL chiedono che da parte di codesta Commissione sia presa in considerazione l'espressione di un parere negativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego

1. Nell'ambito dell'intesa per l'applicazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 relativa ai comparti contrattuali del settore pubblico siglata in data 30 aprile 2009, e con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, confermando il comune obiettivo di una ripresa della crescita economica fondata sull'aumento della produttività e dell'occupazione, cui il settore pubblico contribuisce soprattutto con la qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, con il presente accordo le parti, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del pubblico impiego tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, il miglioramento delle condizioni lavorative e della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la crescita della competenza professionale.
2. Le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'art. 19 del d.lgs 150 del 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto interministeriale n. 3 del 14.01.2011.
3. A tale scopo per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 (c.d. dividendo dell'efficienza).
4. Al fine di valorizzare le esperienze e i risultati in via di conseguimento, in termini di miglioramento degli indicatori di performance delle amministrazioni, saranno costituite in sede nazionale, apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare e analizzare i risultati prodotti.
5. Il Governo si impegna a definire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 165/2001, un atto di indirizzo all'ARAN per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali previsto dal decreto legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22

legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, firmata il 30 aprile 2009 per i comparti del pubblico impiego, e dal decreto legislativo 150/2009.

Roma, 4 febbraio 2011


Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione

Il Ministro del lavoro e politiche sociali

Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca

The image shows five horizontal lines for signatures. The first line has a signature that appears to be 'M. Letta'. The second line has a signature that appears to be 'G. Napolitano'. The third line has a signature that appears to be 'M. D'Amico'. The fourth and fifth lines are empty.

CGIL

CISL

UIL

CGU

CIDA

CISAL

CONFEDIR

CONFSAL


COSMED

CSE

RDB USB

UGL

USAE

The image shows ten horizontal lines for signatures. The first line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The second line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The third line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The fourth line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The fifth line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The sixth line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The seventh line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The eighth line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The ninth line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'. The tenth line has a signature that appears to be 'Roberto Romano'.